

DECISIONE (UE) 2020/1575 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 27 ottobre 2020****in merito alla valutazione e al monitoraggio delle informazioni sulle violazioni segnalate tramite lo strumento per la segnalazione whistleblowing laddove una persona interessata sia un'alta carica della BCE (BCE/2020/54)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 12.3,

considerando quanto segue:

- (1) La politica in materia di segnalazione whistleblowing della Banca centrale europea (BCE) è stata di recente rafforzata nel quadro etico della BCE ⁽¹⁾. Le informazioni sulle violazioni segnalate attraverso la piattaforma di segnalazione interna istituita dalla BCE a tale scopo («lo strumento per la segnalazione whistleblowing») possono riguardare alte cariche della BCE, ovvero i soggetti di cui all'articolo 1, paragrafi 1, 2 e 4, del Codice di condotta per le alte cariche della Banca centrale europea ⁽²⁾.
- (2) Per essere efficace, la politica della BCE in materia di segnalazione whistleblowing dovrebbe prevedere una valutazione e un monitoraggio approfonditi delle segnalazioni inviate attraverso il nuovo strumento di segnalazione. Tale valutazione e tale monitoraggio dovrebbero essere effettuati in conformità a una procedura armonizzata sotto la responsabilità di un'autorità competente designata.
- (3) È opportuno specificare la procedura che verrà applicata alla valutazione e al monitoraggio delle informazioni sulle violazioni segnalate attraverso lo strumento per la segnalazione whistleblowing, qualora una segnalazione si riferisca a un'alta carica della BCE come persona alla quale la violazione è attribuita o con la quale tale persona è associata.
- (4) Per assicurare una regolare attuazione del quadro rafforzato ed evitare incertezza giuridica circa la valutazione e il monitoraggio delle informazioni sulle violazioni segnalate tramite lo strumento per la segnalazione whistleblowing, laddove una segnalazione si riferisca a un'alta carica della BCE come persona alla quale la violazione è attribuita o con la quale tale persona è associata, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Definizioni**

Salva diversa disposizione, le espressioni utilizzate nella presente decisione hanno lo stesso significato di quelle definite nel quadro etico della BCE.

*Articolo 2***Autorità competente**

Qualora le segnalazioni di informazioni sulle violazioni ricevute tramite lo strumento per la segnalazione whistleblowing si riferiscano a un'alta carica della BCE come persona alla quale la violazione è attribuita o con la quale tale persona è associata, l'autorità competente che valuta tali segnalazioni e comunica i propri commenti agli autori delle segnalazioni, e/o che dà seguito a tali segnalazioni, è:

- a) il presidente; oppure
- b) il vicepresidente, qualora l'alta carica della BCE menzionata nella segnalazione sia il presidente.

⁽¹⁾ Modifica del quadro etico della BCE (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).⁽²⁾ Codice di condotta per le alte cariche della Banca centrale europea (2019/C 89/03) (GU C 89 dell'8.3.2019, pag. 2).